REGOLAMENTO (CEE) N. 2120/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1974

relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco destinato all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1052/73 del Consiglio, del 17 aprile 1973, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che il quantitativo di zucchero bianco che figura all'articolo II, paragrafo 1, della convenzione stipulata tra la Comunità economica europea e l'ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina relativa all'assistenza ai rifugiati dei paesi del Medio Oriente (2), in appresso denominata « convenzione », è stato modificato in seguito ad uno scambio di lettere ai sensi della decisione del Consiglio del 22 luglio 1974; che pertanto è stata prevista la messa a disposizione dell'ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), a titolo di aiuto alimentare per la campagna saccarifera 1974/1975, di un quantitativo di 6 094 tonnellate di zucchero prodotto e messo in libera pratica nella Comunità; che, tenuto conto della sua destinazione, è opportuno che lo zucchero in causa sia della categoria 1 quale è definita dal regolamento (CEE) n. 1280/71 della Commissione, del 18 giugno 1971, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2733/74 (4);

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/73 dispone in particolare che la Comunità prenda a suo carico il valore dello zucchero nella fase cif;

considerando che per la mobilitazione della merce mediante procedura di gara è opportuno prendere in considerazione, in maniera appropriata, le stesse modalità applicabili alle gare effettuate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

considerando che è opportuno precisare che il sistema degli importi di compensazione monetari all'esportazione verso i paesi terzi non è applicabile alla presente gara come pure quello dei prelievi all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri indicono una gara permanente per la fornitura di un quantitativo totale di 6 094 tonnellate di zucchero bianco all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare e procedono a gare parziali durante il periodo di validità di tale gara permanente.

Tale quantitativo è suddiviso nelle partite A e B.

2. La gara permanente verte sul prezzo di ognuna delle partite A e B, da fornire stadio cif, su molo porto di sbarco, costituite come indicato nell'allegato. Lo zucchero bianco deve essere della categoria 1 quale risulta definita all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1280/71.

3. Nessun prelievo è applicabile all'esportazione del quantitativo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Le gare parziali che hanno luogo nel corso della durata della gara permanente sono effettuate in conformità al regolamento (CEE) n. 1052/73 e alle disposizioni che seguono.

Articolo 3

La gara permanente è valida sino ad una data da determinare ulteriormente.

Articolo 4

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dalle ore 10 del 18 settembre 1974 e scade alle ore 10 del 25 settembre 1974.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive:

(1) GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 1.
(2) GU n. L 304 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(3) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 34.
(4) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 8.

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e

b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana successiva.

3. Nel periodo di applicazione dell'ora legale in Italia, le ore indicate nel presente articolo si intendono, per tale Stato membro, ritardate di un'ora. Nel periodo in cui in Irlanda e nel Regno Unito non viene applicata l'ora estiva, le ore indicate nel presente articolo s'intendono anticipate di un'ora in detti Stati membri.

Articolo 5

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Tale bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se nel corso del suo periodo di validità interviene una modifica nelle condizioni di gara.

3. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara.

Articolo 6

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo competente dello Stato membro in causa che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma indirizzati a detto organismo.

L'offerta deve essere fatta nello Stato membro dal quale è effettuata l'esportazione.

2. L'offerta deve precisare:

a) gli estremi della gara,

b) le generalità e l'indirizzo dell'offerente,

c) il prezzo proposto per la partita in causa espresso nella moneta dello Stato membro cui appartiene l'organismo competente presso il quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida solo se:

a) si riferisca al prezzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b) è stata esibita prova che la cauzione di gara è stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente, con la quale quest'ultimo si impegna, se divenuto aggiudicatario, a consegnare lo zucchero alle condizioni previste nel presente regolamento.

4. Un'offerta non presentata conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo o contenente condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non è presa in considerazione.

5. L'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 7

1. La cauzione di gara ammonta a 36 500 unità di conto per la partita A e a 24 440 unità di conto per la partita B.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata solo se:

a) l'aggiudicatario ha consegnato lo zucchero alle condizioni previste, oppure

b) non è stato dato seguito all'offerta.

In caso di forza maggiore, l'organismo competente in causa determina le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta dall'offerente.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), lo svincolo della cauzione ha luogo al momento del pagamento previsto all'articolo 10, paragrafo 1; nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

Articolo 8

1. Lo spoglio delle offerte ha luogo senza la presenza del pubblico, a cura dell'organismo competente in causa. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 9

1. Il prezzo s'intende cif su molo per la destinazione di ciascuna partita come indicato nell'allegato.

2. Lo zucchero è consegnato, condizionato in sacchi nuovi di iuta del peso minimo di 450 grammi, aventi un contenuto, in peso netto, di 50 chilogrammi, con rivestimento interno di polietilene.

I sacchi recheranno la seguente indicazione stampigliata sull'imballaggio: «Withe Sugar — Gift of the European Communities».

3. Lo zucchero deve essere stato prodotto e messo in libera pratica nella Comunità.

4. Lo zucchero è consegnato stadio cif su molo al più tardi alla data e nei porti indicati nell'allegato.

Nel caso in cui le partite di zucchero non siano aggiudicate nella prima gara parziale, la data di consegna verrà posticipata di un periodo uguale a quello intercorso tra la prima gara parziale e la gara parziale in causa.

5. Il campionamento e le operazioni di analisi vengono effettuati da esperti riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro in causa. Tutte le spese di pesatura, di campionamento e di controllo qualitativo occasionate all'imbarco sono a carico dello Stato membro in causa. Quest'ultimo riceve dall' aggiudicatario per le spese suddette un rimborso forfettario di 3 650 unità di conto per la partita A e di 2 444 unità di conto per la partita B; tali importi, in conseguenza di ciò, devono essere inclusi nell'offerta.

Articolo 10

1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, lo Stato membro in causa paga all'aggiudicatario, al prorata della quantità effettivamente consegnata all'UNRWA, il prezzo indicato nella sua offerta, diminuito del forfait di cui all'articolo 9, paragrafo 5. Detta quantità è quella comunicata direttamente dall'UNRWA all'organismo competente dello Stato membro in causa al più tardi nel mese successivo alla fine del termine previsto all'articolo VI della convenzione.

2. L'importo di compensazione monetario all'esportazione verso i paesi terzi non è applicabile.

3. L'importo di compensazione adesione all'esportazione verso i paesi terzi è applicabile.

Articolo 11

Il prezzo massimo per ognuna delle partite di zucchero da consegnare è fissato, dopo esame delle offerte, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/74 [2].

Tuttavia, può essere deciso di non dare seguito alla gara parziale.

Articolo 12

1. Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dar seguito ad una gara parziale e ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, è designato aggiudicatario l'offerente la cui offerta convertita in unità di conto indica il prezzo meno elevato per la partita in causa.

2. Allorquando diversi offerenti offrono per la stessa partita lo stesso prezzo preso in considerazione, l'aggiudicatario è designato mediante sorteggio.

Articolo 13

1. L'aggiudicazione fa sorgere:

a) il diritto al rilascio, per il quantitativo in causa, di un titolo d'esportazione indicante che gli importi di compensazione monetari all'esportazione verso i paesi terzi non sono applicabili e recante la menzione «da esportare senza prelievo»;

b) l'obbligo di chiedere tale titolo per lo zucchero in causa e di consegnare lo zucchero alle condizioni indicate nel bando di gara.

2. Il diritto e l'obbligo derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

Articolo 14

1. Gli organismi competenti informano immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. L'organismo in causa fa inoltre pervenire all'aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve precisare almeno:

a) gli estremi della gara,

b) il prezzo preso in considerazione.

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 7.

Articolo 15

1. L'organismo competente dello Stato membro dal cui territorio è spedito lo zucchero in questione controlla se le condizioni richieste per la consegna sono rispettate.

L'aggiudicatario è incaricato di eseguire le operazioni afferenti alla gara indetta ai sensi del presente regolamento e segnatamente di comunicare all'organismo competente dello Stato membro in causa le informazioni previste dagli articoli 2 e 3 dell'allegato II della convenzione. Tali informazioni devono essere trasmesse al più presto da detto Stato membro alla Commissione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, l'importo del prezzo preso in considerazione è diminuito di:

a) 1,00 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero se lo zucchero è di categoria 2 come definita nel regolamento (CEE) n. 793/72 [1],

b) 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero e per giorno, se lo zucchero è consegnato successivamente alla data prevista, salvo se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore riconosciuta dall'organismo competente.

3. Se lo zucchero è di categoria inferiore a quella indicata al paragrafo 2, lettera a), esso viene rifiutato a rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

Riferimento della partita	Porto d'imbarco	Quantitativo in tonnellate	Qualità	Porto di sbarco	Data ultima di consegna
A	Porti comunitari	3 650	Cat. 1	Beirut (Libano)	31 ottobre 1974
B	Porti comunitari	2 444	Cat. 1	Ashdod (Israele)	31 ottobre 1974